

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020

DETERMINAZIONE N. 249/2021 DATATA 30.12.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, dell'intervento per la manutenzione straordinaria della colonnina elettrica sita presso l'area camper di Tavernola

N. CIG. ZF93454D8A

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;


che nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU di cui sopra rientra l'area attrezzata per la sosta dei camper, area sita in Tavernola, in via Brennero n. 7;

che al fine di provvedere alla gestione dell'area di sosta dei camper di cui sopra, è emersa la necessità di acquisire ed affidare l'intervento per la manutenzione straordinaria della colonnina elettrica sita presso la predetta area;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico Camper Park s.r.l., C.F. 01087380075, con sede in Aosta (11100 AO), in via Julien Charrey 1, quale operatore economico competente ad eseguire l'intervento di cui sopra;

che l'offerta di tale intervento da parte di Camper Park s.r.l. risulta congrua ed idonea;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto dell'intervento di cui sopra;



considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Camper Park s.r.l. prot. INAIL n. 30659745 avente scadenza in data 16.04.2022 ed esito regolare;

ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021;

DETERMINA

di aggiudicare a **Camper Park s.r.l.**, C.F. 01087380075, con sede in Aosta (11100 AO), in via Julien Charrey 1, l'intervento per la manutenzione straordinaria della colonnina elettrica sita presso l'area camper di Tavernola, intervento come dettagliatamente descritto nel relativo Modulo d'Ordine, per l'importo di **€ 79,40 (settantanove/40)**, oltre Iva di legge;

che la fattura relativa all'intervento di cui sopra verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

che Camper Park s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che Camper Park s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Camper Park s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia

